

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../2004

OGGETTO: COMUNE DI BOLLENGO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare variante strutturale al P.R.G.I. adottato dal Comune di Bollengo, con deliberazione del C.C. n. 15 del 14/07/2004, (*Prat. n. 48/2004*), trasmesso alla Provincia per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 14/07/2004 di adozione, che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a **riadottare** il Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.I. vigente adottato con presedente deliberazione C.C. n. 31 del 29/09/2003 (con la quale si recepivano le esigenze della cittadinanza, l'adeguamento normativo al P.A.I. ed ai parametri edilizi ed urbanistici definiti con la L.R. 19/1999) ai sensi degli art. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., essendosi tale riadozione resasi opportuna in seguito alle modifiche apportate alla variante, precedentemente adottata, conseguentemente all'accoglimento delle osservazioni presentate nei termini di legge previsti;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Strutturale in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- l'individuazione di nuove aree residenziali nel settore nord orientale del nucleo abitato; nel dettaglio il piano individua cinque P.E.C.O. e trenta Permessi di costruire convenzionati; prevede, inoltre, la possibilità di saturare parte delle aree interstiziali comprese all'interno del nucleo abitato; la recente espansione è stata caratterizzata da costruzioni unifamiliari a basso indice di edificazione. Le nuove previsioni tendono a mantenere un indice medio fondiario in linea con l'attuale, in quanto ritenuto idoneo a supportare la nuova crescita urbana;

- il recupero a fini residenziali dei volumi esistenti nel nucleo di vecchio impianto e l'inserimento nell'intervento edilizio di ristrutturazione di tipo "b" della possibilità di sopraelevare la copertura e rendere abitabili i locali del sottotetto;
- la riconferma di una preesistente area industriale che con la variante viene sottoposta a P.E.C.O.; all'interno di quest'area, posta a ridosso dell'industriale esistente, dovranno essere reperiti gli spazi per attrezzature a servizio dei nuovi impianti produttivi;
- l'imposizione di vincoli all'edificazione suggeriti dalla cautela che le trasformazioni nel territorio agricolo richiedono, ponendo particolare attenzione alla salvaguardia delle potenzialità del patrimonio agricolo ubicato nella parte meridionale del territorio al di sotto della strada statale, accettando solo interventi minimi legati alle attività esistenti;
- per quanto riguarda la viabilità la presente variante propone il miglioramento della viabilità interna con previsione di rettifiche ed ampliamenti di strade esistenti nonché la formazione di nuovi tracciati nell'ambito delle aree di nuova espansione; riveste particolare importanza la proposta di individuazione della circonvallazione del vecchio nucleo;

informati i Servizi e le Aree interessate;

visto il parere del Servizio "Difesa del Suolo" in data 27/09/2004;

visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, il quale consente alle Province la facoltà di formulare osservazioni sui Piani regolatori e loro Varianti;
- gli artt. 19 e 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 294297/2004 del 26/10/2004, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali, e loro varianti;
- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare** ai sensi del comma 6 dell' art. 15 L.R. n. 56/77 e s.m.i. in merito al Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. adottato dal Comune di Bollengo con deliberazione C.C. n. 15. del 14/07/2004, le seguenti osservazioni:
 - a) in riferimento alle "Aree di completamento" individuate in variante si fa presente che alcune di queste (in particolare le aree distinte in cartografia come

C.C.2 - C.C.13 - C.C.23 - C.C.29) si connotano come interventi isolati non presentando soluzione di continuità rispetto all'edificato esistente; si consiglia una maggiore attenzione nella individuazione degli interventi al fine di giungere ad un disegno di sviluppo unitario quanto più possibile compatto del territorio e di limitare, conseguentemente, il consumo di suolo; si ricorda a tal proposito quanto riportato dal Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) al punto 9.2.5. ...”*anche la localizzazione delle eventuali nuove espansioni dovrà seguire criteri di complementarietà e integrazione – fisico morfologici e funzionali – con la città esistente; nel senso che le aree saranno posizionate, di norma, contigue alle strutture edilizie già esistenti, sia come completamenti che come occasione di riqualificazione delle stesse. Nel caso molto frequente che tali aree risultino alle estreme propaggini della città esse dovranno concorrere alla risoluzione delle situazioni di “frangia” e di rapporto con il territorio aperto”*;

b) con riferimento al rischio idrogeologico si evidenzia quanto segue:

- si segnala l'assenza delle relazioni geologico – geotecniche relative alle aree di nuovo impianto e completamento, come richiesto all'art. 14 della Legge Regionale (L.R.) 56/77 e s.m.i. e specificato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale (P.G.R.) del 18/07/1989 n. 16/URE (Sezione I, scheda C, punto 2 e 3.2.7), per i progetti preliminari dei P.R.G. e delle loro varianti strutturali;
- nelle Norme di Attuazione del P.R.G. non si riportano le prescrizioni geologiche relative alle “*Classi di rischio geomorfologico e di idoneità all'utilizzazione urbanistica*” individuate dalla variante ai sensi della Circolare P.G.R. 08/05/1996 n. 7 LAP. A riguardo si riporta il punto 11.4 dalla Nota Tecnica Esplicativa della succitata Circolare: “*Tutte le prescrizioni di carattere geologico ed idrogeologico dovranno essere accorpate ed inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione al P.R.G. tali da risultare propedeutiche alle singole norme di carattere urbanistico...*”;
- dal punto di vista dell'analisi della compatibilità tra le proposte urbanistiche avanzate dalla variante in oggetto e la zonizzazione del territorio comunale proposta nella “*Carta di sintesi*”, si fa presente che alcune “*aree di completamento*” (indicate come AC) sono inserite in classe di rischio idrogeologico IIIa, allo stesso modo anche l'area destinata a “*Impianti privati per il tempo libero*” (IPTL) è inserita in classe di rischio idrogeologico IIIa. Si ricorda che la definizione della classe IIIa contenuta nella Circolare P.R.G. 8/05/1997 n. 7 / LAP riporta quanto segue: “*Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrologici che le rendono inidonei a nuovi insediamenti*”. Si ricorda inoltre che l'art. 6.5 della Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.R.G. n. 7/LAP cita: “*a fronte di quanto verificato nel corso di numerosi eventi alluvionali ed in considerazione della vulnerabilità delle strutture che occupano i campeggi e dell'elevato carico antropico, si esclude la realizzazione di nuovi campeggi in aree classificate nelle Classi terze.*”. A seguito di quanto sopra riportato si suggerisce di eliminare le contraddizioni riscontrate tra le classi di rischio idrogeologico e le proposte urbanistiche;
- la “*Carta di sintesi*” andrebbe integrata riportando la perimetrazione delle fasce di rispetto lungo i corsi d'acqua minori; diversamente si chiede di motivare, allegando opportuna documentazione tecnica, la scelta di non

applicare o, comunque, di ridurre l'estensione delle fasce di rispetto lungo alcuni tratti del reticolo idrografico secondario;

- c) per quanto riguarda la previsione delle rotonde, che dovrebbero andare ad interessare la ex S.S. n. 228 nel tratto compreso all'interno del centro urbano, si consiglia di contattare il **Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità** della Provincia di Torino al fine di valutare il dimensionamento e la localizzazione;
- d) si fa presente che una porzione del territorio comunale è compresa all'interno di un *Sito di Importanza Comunitaria* (S.I.C.) ai sensi della *Direttiva 92/43 CEE "HABITAT"* e, in quanto tale, ogni intervento al suo interno dovrebbe essere sottoposto alla procedura di "*Valutazione di Incidenza*" (D.P.R. n. 357/97, modificato dal D.P.R. n. 120/2003). Tale valutazione deve interessare sia gli interventi che impattano direttamente sulle aree appartenenti al S.I.C. sia quelli riguardanti aree esterne ma suscettibili di avere impatti negativi sullo stesso; tra gli elaborati tecnici allegati alla variante si annovera "*l'Analisi di Compatibilità Ambientale*" nella quale non è presente nessun esplicito riferimento al S.I.C. e che, in ogni caso, non sostituisce la anzidetta "*Valutazione di incidenza*";
- e) si rileva, infine, che tra gli elaborati allegati alla Variante non figura la **verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica** (o quantomeno, per questa prima fase, con la *Proposta di Zonizzazione Acustica*) ai sensi della *L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"*; tale legge (che ha, peraltro, previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che "*..la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..*" (c. 3 art. 5) e che "*.. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.*" (c. 4 art. 5);

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di trasmettere** al Comune di Bollengo ed alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza;

Torino,.....